

Associazione culturale e sindacale
NOI SCUOLA

Via di Camerata 49, 50133 FIRENZE
noiscuolafirenze@libero.it - www.noiscuolafirenze.org

SINDACATI: FIRMATARI, RAPPRESENTATIVI E NON.

1. La nota ARAN n. 4260 del 27/5/2004 distingue le organizzazioni sindacali in: **rappresentative firmatarie, rappresentative non firmatarie, non rappresentative.** *Tutte, senza distinzione, possono rappresentare e tutelare i lavoratori, presentare liste alle elezioni RSU, indire scioperi.*
2. Solo le organizzazioni sindacali rappresentative **firmatarie** possono e devono accreditare propri dirigenti e terminali associativi per partecipare alle contrattazioni dei vari livelli, comprese quelle di istituto. E solo in questo caso si usa il termine **“accreditamento”**.
3. Non esiste invece nessuna possibilità di **“accreditamento all’ARAN”**: per consentire a una organizzazione sindacale di partecipare alle elezioni RSU, l’ARAN richiede la trasmissione dell’atto costitutivo e dello statuto, oltre alla dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146; dopodiché l’ARAN rilascia un semplice **“attestato di avvenuto deposito”**, che serve unicamente a rendere più facili le operazioni burocratiche di presentazione delle liste (Circolare ARAN n. 4 del 22 dicembre 2011, lett. B, f 3, punto 2).
4. La nota n. 4260 legittima, senza alcuna criminalizzazione di sorta, le **“organizzazioni sindacali non rappresentative”** ed i rispettivi **“dirigenti sindacali”**: hanno pieno diritto di esistere ed hanno anche, nei luoghi di lavoro, **“la possibilità... di comunicare il nominativo del responsabile del proprio terminale associativo”**, pur senza avere diritto ai distacchi, ai permessi, a indire assemblee ed a partecipare alle contrattazioni.
5. Il **diritto di indire assemblee**, ai sensi dell’art. 8 del vigente CCNL, compete non solo ai sindacati rappresentativi, ma anche **alla RSU “nel suo complesso”**, la quale, ai sensi del comma 7, ha la facoltà di invitare a partecipare **“dirigenti sindacali esterni”**, *non necessariamente appartenenti alle organizzazioni sindacali firmatarie.*
6. Il **Dirigente Scolastico** ha solo il diritto, riconosciuto sia dalla nota n. 4260 sia dall’art. 8 CCNL, di essere informato tempestivamente riguardo alla partecipazione di **“dirigenti sindacali esterni”**, ma **non spetta a lui autorizzarne o meno la partecipazione.**
7. Quanto alle **contrattazioni di istituto**, *i dirigenti dei sindacati non rappresentativi possono parteciparvi a pieno diritto solo se formalmente designati dalla RSU nella propria delegazione trattante (sulla cui composizione non hanno potere di intervento né il DS né i sindacati firmatari).*

Firenze, 16 maggio 2013.